

Avvocatura distrettuale L'Aquila
Portici San Bernardino n. 3
67100 – L'Aquila

Oggetto: Causa D.S.G.A. Ministero della Pubblica Istruzione
Sentenza n. /06 della Corte d'Appello di L'Aquila, sez. lav. Notificata il /2007

Esaminata la documentazione in atti, si ritiene che la sentenza n. resa in data 2006 dalla Corte d'Appello di L'Aquila, sezione lavoro, sia adeguatamente motivata e sostanzialmente immune da vizi logico-giuridici.

La decisione della Corte territoriale di fonda sostanzialmente sul disposto dell'art. 66, comma 6, del C.C.N.L., comparto scuola, del 1995 ai sensi del quale *"Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, cos' cime definite dall'art. 4 del D.p.r. 23 agosto 1988, n. 399"*.

Tale disposizione, che espressamente richiama l'art. 4 del d.p.r. n. 399/1988, è stata da ultimo confermata dall'art. 142 del C.C.N.L. 24.07.2003 secondo cui continua *"[...] a trovare applicazione nel comparto scuola [...]"* l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (*riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione*).

Non può, pertanto, sostenersi che l'art. 8 del contratto collettivo integrativo, sottoscritto il 15.03.2001, abbia abrogato la disposizione di cui all'art. 66, comma 6, del C.C.N.L. del 1995 atteso che, come correttamente statuito dal giudice di secondo grado, *"[...] il fatto che il contratto 2003, escludendo dal novero delle norme da disapplicarsi l'art. 66, comma 6, [...], fa ritenere che tale articolo fosse allo stato ancora vigente, altrimenti il contratto avrebbe dovuto reintrodurre la norma, e non limitarsi ad affermare la sua salvaguardia"*.

In ogni caso, occorre considerare che l'art. 8 del contratto collettivo integrativo regola il meccanismo della c.d. temporizzazione dei servizi in caso di mutamento di qualifica funzionale, meccanismo già introdotto dall'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983 e reiterato nell'art. 4, commi 8 e 9, del d.P.R. n. 399/1988 mentre l'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, richiamato dall'art. 66, comma 6, del CCNL del 1995, su cui si fonda la domanda della controparte, ha ad oggetto il diverso istituto della "ricostruzione della carriera".

Si tratta, quindi, di istituti giuridici diversi che attribuiscono benefici economici non cumulabili, come espressamente previsto dal comma 10 dell'art. 4 del d.P.R. n. 399/1988.

Per i suesposti motivi, si ritiene che non sussistano utili elementi volti a sostenere le ragioni di un eventuale ricorso per Cassazione avverso la decisione in oggetto.

L'Avvocato estensore
(Avv. Perluigi Di Palma)

Il Vice Avvocato Generale
(Avv. Aldo Linguiti)